



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 213 c.nav.

Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate

Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i diciotto anni di età ed ottenuta l'abilitazione al comando, secondo le norme stabilite dal regolamento.

L'abilitazione al comando delle navi predette può essere altresì rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro per le comunicazioni, ai propri soci, tanto per le navi di proprietà di questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni.

Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera per la manovra della nave stessa.

L'abilitazione di cui al comma precedenti non è richiesta per comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non superiore alle venticinque, partecipanti a regate.

A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a regate possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 15 settembre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Ottavo — Disposizioni speciali
Capo	I — Della navigazione da diporto

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-213-comando-di-navi-da-diporto-a-vela-di-stazza-lorda-non-superiore-alle/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it